

# Alcuni obblighi generali (anche) del lavoratore della scuola

## Art. 1175 c.c. - correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.<sup>1</sup>

## Art. 1176 c.c. - diligenza

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.<sup>2</sup>

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

## Art. 1375 c.c. – buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.<sup>3</sup>

## Art. 2094 c.c. - collaborazione

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.<sup>4</sup>

## Art. 2104 c.c. - diligenza ed obbedienza del lavoratore

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.<sup>5</sup>

## Art. 2105 c.c. - fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.<sup>6</sup>

## Art. 2106 c.c. - sanzioni disciplinari

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> L'art. 1175 del c.c. fa riferimento al concetto di **correttezza**, a cui può affiancarsi quello di **buona fede in senso oggettivo**, cioè il dovere di comportarsi con lealtà ed onestà. Da tali clausole deriva per il debitore il dovere di eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie necessarie a soddisfare in maniera completa l'interesse del creditore.

<sup>2</sup> La **diligenza**, di cui tratta l'art. 1176 del c.c., rappresenta un concetto diverso da correttezza o buona fede (v. 1175 c.c.). Queste ultime impongono alle parti di tenere un comportamento corretto nell'eseguire la propria prestazione ma non riguardano interessi specificamente predeterminati bensì il rapporto obbligatorio nel suo complesso. La diligenza, invece, indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento. Il secondo comma indica il **grado di diligenza richiesto** al professionista, ad esempio all'avvocato o al medico o all'insegnante. Secondo parte della dottrina tale comma esprime un principio di porta

<sup>3</sup> In sede di esecuzione del contratto la **buona fede** costituisce criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti che ad es. sono tenute ad una serie di **doveri di collaborazione**, nell'**obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante** per la controparte.

<sup>4</sup> Lo stato di lavoratore subordinato è l'assoggettamento alle altrui direttive, con obbligo per il lavoratore di **collaborazione e obbedienza**, eseguendo personalmente la prestazione richiesta.

<sup>5</sup> Il lavoratore deve eseguire la prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa nonché i comportamenti accessori che si rendono necessari in relazione all'interesse del datore di lavoro (**diligenza**) stando alle disposizioni del datore (**obbedienza**).

<sup>6</sup> Il **dovere di fedeltà** impone l'osservanza di due obblighi (divieto di concorrenza; obbligo di riservatezza), la cui violazione importa responsabilità disciplinare (v. 2106), nonché l'obbligo al risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro.

<sup>7</sup> La sanzione è irrogabile purché vi sia **sussistenza ed imputabilità del fatto** e adeguatezza della sanzione, ovvero **proporzionalità tra infrazione e sanzione**.

=== per la sorveglianza dei minori ===

**Art. 2048 c.c. - responsabilità nei confronti dei minori affidati**

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.<sup>8</sup>

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

---

<sup>8</sup> L'art. 2048 c.c. nella scuola riguarda gli aspetti della **sorveglianza dei minori**; la responsabilità di genitori e tutore si fonda su una loro **colpa nell'educazione** di chi ha commesso l'illecito (c.d. *culpa in educando*). La responsabilità dell'operatore scolastico si fonda sulla mancata sorveglianza (c.d. *culpa in vigilando*).